



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO PROVINCIA DI CASERTA

**BANDO PER L'ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI –
ANNO 2023**
(ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.L. 102/2013 convertito con Legge n. 124 del 28.10.2014)

SI RENDE NOTO

Che con Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013 n. 124, veniva istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativoragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, residenti nei soli Comuni ad Alta Tensione Abitativa, di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003.

Che la Regione Campania con la Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2023 ha approvato l'aggiornamento delle "Linee Guida regionali in materia di sostegno alla locazione". Che la Giunta Regionale della Campania inviava circolare acquisita in data 16/03/2023 al n. 0007862 del protocollo comunale con la quale, informando che l'ultimo decreto del MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) per l'anno 2021 aveva assegnato alla Regione Campania l'importo di € 5.576.799,61, invitava tutti i Comuni, comunicava che le somme non spese restano disponibili anche per le annualità successive.

Con detta circolare comunicava a tutti i Comuni della Campania di procedere a bandire, entro 30 giorni un avviso relativo al Fondo per l'anno 2023 con scadenza al 31/12/2023.

ART. 1 **REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DA PARTE DEGLI** **INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI**

Possono partecipare al presente bando i cittadini residenti nel Comune di Santa Maria a Vico che si trovino nella condizione di "morosità incolpevole" da intendersi come "situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo, in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare". Il richiedente, ovvero uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio, devono essere un lavoratore dipendente, autonomo o precario, colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale a causa di:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;
- e) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;
- f) cessazioni di attività libero - professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente.

Il Comune, attraverso i propri Servizi Sociali, può attestare la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare per quanto attiene ai fenomeni di precarietà lavorativa, separazione legale, ecc.

Per poter accedere al contributo, il richiedente deve possedere altresì i seguenti requisiti:

1. avere un reddito ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore ad euro 26.000,00;
2. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;

3. essere titolare di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, anche tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9);
4. essere residente, da almeno un anno, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;
5. avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e s.m.i;
6. non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare.

ART. 2 FINALITA' DEI CONTRIBUTI

1. I predetti contributi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del Reddito di Cittadinanza. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art 1 del DM 30 luglio 2021, i Comuni successivamente all'erogazione dei contributi comunicano all'INPS la lista dei locatori che hanno fruito del contributo ai fini dell'eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

2. L'importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni identificate dalle lett. a), b), c), d), del presente comma, non può superare l'importo di **€ 12.000,00**.

I contributi sono destinati:

- a) fino ad un massimo di **€ 8.000,00** per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2 (due), con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Il contributo potrà essere erogato direttamente al proprietario che dimostri con idonea documentazione l'intervenuto accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio eventualmente in corso;
- b) fino ad un massimo di **€ 6.000,00** per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole. Il contributo potrà essere erogato al proprietario previa sua richiesta che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio;
- c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d)** ad assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di **€ 12.000,00**.

3. I contributi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 2 possono essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. Il contributo potrà essere erogato al proprietario dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e, nel caso di sottoscrizione di un contratto per immobile diverso da quello precedentemente occupato, ad avvenuto rilascio dell'immobile.

ART. 3 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

I Comuni acquisiscono le istanze dei cittadini che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive previste avvalendosi di una **procedura a sportello** aperta per l'intera annualità 2023 e precisamente fino al 31/12/2023.

Ad esito positivo delle singole istruttorie, definita la destinazione del contributo spettante e quantificato l'importo, il Comune trasmetterà l'atto di ammissione al contributo, richiedendo la liquidazione della somma alla Regione Campania Direzione Generale per il Governo del Territorio.

ART. 4

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Alla domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità o copia permesso di soggiorno ai sensi del D. Lgs 286/98 per cittadini non appartenenti all'UE, dovrà essere allegata la seguente documentazione, PENA L'ESCLUSIONE:

1. copia del contratto di locazione regolarmente registrato, anche se tardivamente;
2. attestazione ISE ed ISEE ordinario o corrente;
3. copia del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione a canone concordato;
4. documentazione comprovante la perdita o la sensibile diminuzione della capacità reddituale, a titolo esemplificativo:
 - attestazione di licenziamento, di accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, attestazione di cessazione di attività libero professionale o imprese registrate;
 - eventuale attestazione di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare resa dal medico curante o dalla ASL di appartenenza; - eventuale copia di sentenza di separazione legale;
 - dichiarazione del proprietario dell'immobile, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/200 (modello allegato C), che attesti:
 - la rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile sottoscritta dal proprietario, con allegato documento di identità di quest'ultimo (nel caso in cui la richiesta del contributo sia avanzata per l'ipotesi di cui all'art. 4 lettera a);
 - la concessione del differimento dell'esecuzione dello sfratto, sottoscritta dal proprietario dell'immobile, con allegato documento di identità di quest'ultimo (nel caso in cui la richiesta del contributo sia avanzata per l'ipotesi di cui all'art. 4 lettera b);
 - l'impegno del proprietario dell'immobile, con allegato documento di identità di quest'ultimo, ad accettare il versamento di €_____ quale deposito cauzionale per la stipula del contratto di locazione (nel caso in cui la richiesta del contributo sia avanzata per l'ipotesi di cui all'art. 4 lettera c);
 - l'impegno del proprietario dell'immobile, con allegato documento di identità di quest'ultimo, a stipulare un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato (nel caso in cui la richiesta del contributo sia avanzata per l'ipotesi di cui all'art. 4 lettera d);

ART. 5

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate unicamente dal titolare del contratto di locazione, pena l'esclusione, e devono essere debitamente compilate e sottoscritte utilizzando l'apposito modulo, predisposto dal Comune scaricabili sul sito internet del Comune <http://www.protocollo@pec.comunesantamariaavico.it>

Le domande devono essere fatte pervenire dagli interessati al Comune di Santa Maria a Vico – Ufficio Protocollo – Piazza Roma, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, **in busta chiusa**, recante l'esatta denominazione del mittente e la seguente dicitura **"BANDO PER MOROSITA' INCOLPEVOLE – Anno 2023"**. Il plico potrà essere consegnato secondo una delle seguenti modalità alternative di trasmissione:

1. consegna a mano presso l'Ufficio di Protocollo Generale dell'Ente;
2. spedizione tramite raccomandata A/R, al seguente indirizzo: COMUNE DI SANTA MARIA A VICO – Ufficio Protocollo – Piazza Roma – 81028 - Santa Maria a Vico (CE);
3. inoltro tramite PEC all'indirizzo: <http://www.protocollo@pec.comunesantamariaavico.it>

3. Le domande saranno valutate mediante una procedura a sportello fino a concorrenza dei fondi stanziati, come previsto dall' art. 4 delle linee guida Regionali.

ART. 6

CONTROLLI E OBBLIGHI

Per l'attuazione dei controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari il Comune oltre ad inviare alla Guardia di Finanza competente per territorio l'elenco degli stessi, dovrà avvalersi dei sistemi informativi/telematici da attivare con apposite convenzioni da stipulare con l'Agenzia delle Entrate.

I contributi saranno liquidati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di erogazione accompagnate dai provvedimenti comunali di ammissibilità, fino al 31/12/2023.

ART. 7
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI D.LGS 196/2003 E REGOLAMENTO UE 679/2016

I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati nel presente avviso:

- a. devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
- b. sono raccolti dal Comune di Santa Maria a Vico con strumenti informatici, per le finalità di legge;
- c. possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Direzione Generale per il Governo del Territorio della Giunta Regione della Campania per monitoraggio/rendicontazione degli interventi realizzati e per le valutazioni funzionali.

Il Comune di Santa Maria a Vico è il titolare del trattamento di dati.

ART. 8
AVVERTENZE

La mancata produzione dei documenti da allegare obbligatoriamente determinerà l'esclusione immediata dal beneficio.

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Rachela De Lucia, – Telefono 0823/759530 – e-mail: rachela.delucia@comunesantamariaavico.it

Allegati al presente bando:

- "B" - Schema di Domanda;
- "C" - Dichiarazione proprietario

Dalla Residenza Municipale, 12.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Alfredo D'Addio